



comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
tel 040 6751
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

**DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI FINANZA
DI PROGETTO E PARTENARIATI
Servizio Edilizia Pubblica**

OGGETTO: Polo Museale del Porto Vecchio – Nuovo Museo del Mare (Codice Opera n. 17132).
Affidamento di un servizio di ingegneria ed architettura ai sensi dell'art. 24, comma 1 lettera d) del D.Lgs. 50/2016 per la progettazione definitiva ed esecutiva architettonica ed impiantistica e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.

Spesa complessiva di Euro _____

CUP: F92F17000210003

CIG: _____

SCHEMA DI CONTRATTO DI AFFIDAMENTO INCARICO

Premesso che:

Con Deliberazione Giuntale n. 557 dd. 05.11.2018, il Comune di Trieste ha approvato il Progetto di fattibilità tecnico economica dell'opera in oggetto, che prevede la realizzazione del Nuovo Museo del Mare della città di Trieste all'interno del Magazzino 26 dell'Area di Porto Vecchio;

richiamate integralmente e rese parte del presente documento tutte le premesse contenute nella succitata Deliberazione riguardo la realizzazione dell'opera e le procedure in materia di progettazione delle opere

richiamato integralmente il contenuto del Progetto di fattibilità tecnico economica citato, sia nella parte tecnica che in quelle amministrativa ed economica;

richiamato in particolare il disposto della succitata deliberazione secondo cui “il progetto di fattibilità tecnico economica è necessario al fine di bandire una gara ad evidenza pubblica per l'affidamento a professionisti esterni di un servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, in relazione all'importo sopra soglia, con procedura aperta con l'applicazione obbligatoria del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 3, letta b del Codice dei Contratti, per l'affidamento di servizio di ingegneria ed architettura (SIA) per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo dell'opera in questione”

richiamate le premesse e le motivazioni esposte nella Determinazione Dirigenziale n. ____ dd. ____ di approvazione degli atti contrattuali e di gara per l'espletamento della procedura concorsuale per l'affidamento dell'incarico in oggetto;

vista la determinazione dirigenziale n. ____ dd. _____ di approvazione degli esiti di gara e dei lavori della Commissione giudicatrice di cui al verbale conclusivo allegato alla stessa che ha individuato nell'operatore economico di seguito indicato il vincitore della relativa selezione;

tutto ciò premesso e considerato,

Tra

il Comune di Trieste , con sede legale a Trieste in Piazza dell'Unità, 4 (codice fiscale e partita IVA 00210240321), nella persona del Direttore _____, _____, in qualità di soggetto competente alla stipula dei contratti, di seguito denominata semplicemente «Amministrazione committente», o «Stazione Appaltante»

e

il _____, iscritto all'Ordine de _____ della provincia di _____ al n. _____, libero professionista, con studio / sede in _____ (provincia di _____), via/piazza _____, _____ (codice fiscale _____, partita IVA _____) di seguito denominato semplicemente «Professionista incaricato», il quale agisce per conto:

(scegliere la fattispecie pertinente)

proprio, in quanto libero professionista individuale, titolare dello studio (codice fiscale _____, partita IVA _____);

(oppure)

dell'associazione professionale di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 (codice fiscale _____, partita IVA _____) costituita da sé stesso e dai signori _____

_____, i quali sottoscrivono in solido il presente contratto disciplinare d'incarico;

(oppure)

della società di _____ di cui all'articolo 46 del D.Lgs. 50/2016, denominata "_____", con sede in _____ (provincia di _____), via/piazza _____, n. _____ (codice fiscale _____, partita IVA _____), nella sua qualità di _____;

(oppure)

del consorzio stabile di società di cui all'articolo 46 del D.Lgs. 50/2016, denominato "_____", con sede in _____ (provincia di _____), via/piazza _____, n. _____ (codice fiscale _____, partita IVA _____), nella sua qualità di _____;

quale operatore economico (scegliere la fattispecie pertinente)

singolo

(oppure)

mandatario capogruppo del raggruppamento temporaneo costituito ai sensi dell'articolo 46 del D.Lgs. 50/2016, con atto notaio _____ rep. _____ in data _____.

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1. (Oggetto dell'incarico)

1. L'oggetto dell'incarico consiste nella progettazione definitiva ed esecutiva di cui all'articolo 23 commi 7) ed 8) del decreto legislativo n. 50 del 2016 e nell'assunzione del ruolo di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, secondo quanto previsto dagli articoli 91 e 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, relativamente alla realizzazione del Nuovo Museo del Mare della città di Trieste nell'ambito del Polo Museale del Porto Vecchio, all'interno del Magazzino 26 del comprensorio, il tutto come meglio specificati al successivo art. 3).
2. Le modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni, oltre che conformi alle disposizioni di cui al comma 1, dovranno essere conformi al D.Lgs. 50/2016, alle linee guida ANAC ed ai decreti ministeriali sopraggiunti, nonché ai criteri e alle procedure impartite dal responsabile del procedimento.
3. I progettista/studio/società incaricato dovrà sviluppare la progettazione applicando i criteri di sostenibilità energetica e ambientale, richiesti dall'art. 34 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., applicando i Criteri Ambientali Minimi (CAM), come definiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nell'ambito del PAN GPP, per le categorie inerenti il progetto
4. Anche ai fini dell'articolo 3 della legge n. 136 del 2010 e dell'articolo 22 del presente contratto il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'affidamento è il seguente:
_____.

Art. 2. (Obblighi legali)

1. Il Professionista incaricato è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente contratto e dagli atti dallo stesso richiamati, è obbligato all'osservanza della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente nella materia correlata all'oggetto dell'incarico.
2. Resta a carico del Professionista incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e servizi dell'Amministrazione committente; è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dai referenti dell'amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi.
3. Il Professionista incaricato deve rispettare i principi di piena e leale collaborazione e cooperazione con gli uffici e servizi di cui al comma 2. Il Professionista incaricato è soggetto alla giurisdizione contabile della Corte dei conti in caso di danno erariale ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 20 del 1994.

Art. 3. (Descrizione delle prestazioni)

- 1) La progettazione, definitiva ed esecutiva, dovrà sviluppare quanto già contenuto nel progetto di fattibilità tecnico economica (i cui contenuti sono assimilabili a quelli del progetto preliminare), approvato con Deliberazione Giuntale n. 557 dd. 05.11.2018 che qui si richiama integralmente quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, nel rispetto di tutte le Leggi e Norme Nazionali, Regionali e Locali, nonché nel rispetto della buona regola dell'arte.
- 2) Il progettista/studio/società dovrà prevedere, valutare ed evidenziare tutti gli elementi principali necessari per la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa in sede di gara d'appalto dei lavori, secondo la normativa vigente.
- 3) Il progetto dovrà contenere tutte le specifiche tecniche al fine di definire il "Costo del ciclo di vita" (LCC) (Allegato XIII - "Definizione di talune specifiche tecniche" - del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.), come previsto dall'art. 96 del Codice degli Appalti.
- 4) Il progettista/studio/società incaricato dovrà sviluppare la progettazione applicando i criteri di sostenibilità energetica e ambientale, richiesti dall'art. 34 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., applicando i Criteri Ambientali Minimi (CAM), come definiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nell'ambito del PAN GPP, per le categorie inerenti il progetto; il progetto dovrà inoltre prevedere l'utilizzo di materiali durevoli e di qualità per le strutture e le finiture, in modo da consentire la minimizzazione dell'impatto sull'ambiente, una facile manutenzione anche da atti vandalici, e la facile reperibilità sul mercato con garanzia di forniture future in caso di necessità.

5) **Ambiti di intervento:**

Gli ambiti di intervento come si desume dalla planimetria generale di progetto (TAVOLA 03), sono individuati come segue:

- Magazzino 26: completamento della ristrutturazione del fabbricato relativamente al corpo di fabbrica lato Sud a partire dalla torretta centrale dell'edificio (per complessivi 75.800 mc circa), con un intervento di pregio architettonico e funzionale atto ad ospitare il Nuovo Museo del Mare della città di Trieste;
 - Sistemazioni esterne aree pedonali e di accesso al Museo (per circa 5.200 mq);
 - Sistemazioni esterne aree di circolazione e parcheggio a servizio dell'opera (per circa 12.300 mq complessivi)
- 6) La progettazione oggetto dell'incarico riguarderà sia la sistemazione complessiva generale che i tre ambiti descritti precedentemente, da realizzare con diversi lotti funzionali, senza perdere la coerenza dei punti di contatto tra i diversi elementi edificati e senza creare discontinuità strutturali ed impiantistiche tali da produrre problematiche di difficile soluzione in sede di cantiere.
 - 7) La progettazione dovrà essere inserita in un quadro unitario che definisca le diverse e singole fasi, le interferenze e propedeuticità dei vari componenti in modo che sia possibile in fase esecutiva organizzare uno o più lotti funzionali da eseguire contemporaneamente.
 - 8) Il progetto complessivo dovrà consentire l'esecuzione dei lavori per lotti funzionali indipendenti, nel numero che la Stazione Appaltante potrà decidere all'atto di approvazione del Progetto Definitivo, anche su proposta del progettista, in maniera tale da consentire l'esecuzione ed ultimazione dei lavori complessivi nelle tempistiche previste dal cronoprogramma compreso nel Piano di Fattibilità tecnico-economica. Questi dovranno

essere definiti compiutamente con particolare riferimento ai punti di contatto, alle interferenze e funzionalità autonome, alle organizzazioni di cantiere.

9) Tipologia degli interventi previsti

Gli interventi necessari alla realizzazione dell'opera consisteranno essenzialmente in:

- Eventuali interventi di consolidamento strutturale che dovessero risultare necessari in seguito all'esito delle analisi di vulnerabilità sismica dell'edificio effettuate alla luce delle normative vigenti, o necessari in conseguenza delle modifiche di progetto.
- Inserimento degli elementi edili necessari in seguito alle modifiche funzionali ed agli adeguamenti nel rispetto della progettazione antincendio (corpi scala e compartimentazioni, vani corsa ascensori, divisioni interne, ecc.)
- Inserimento degli ambienti accessori necessari (servizi, uffici, ecc.)
- Opere localizzate di manutenzione straordinaria sugli esterni dell'edificio ove necessario;
- Opere di finitura interna; pavimenti, intonaci, pitturazioni e rivestimenti, serramenti interni, controsoffitti, ecc.
- Realizzazione della parte impiantistica necessaria comprensiva di: impianto di riscaldamento e climatizzazione, impianti elettrici e di illuminazione, di rilevazione ed allarme incendio, impianti antincendio, impianti idrotermosanitari, impianto anti intrusione, impianto rete dati e wi-fi, impianti elevatori, ecc.
- Sistemazioni esterne al fabbricato comprendenti gli allacciamenti alle reti urbane, l'assetto dell'accessibilità all'edificio, le opere di ripavimentazione degli spazi esterni di pertinenza, l'illuminazione esterna, gli spazi di parcheggio, ecc.

10) Caratteristiche generali del progetto

Il progetto dovrà prevedere in linea di principio:

- la realizzazione di una struttura di circa 17.800 che comprenda spazi di accoglienza, espositivi locali di servizio, spogliatoi, aule didattiche, ristorazione, sala conferenze, laboratori di restauro, magazzini, biblioteca, sale mostre, uffici, ecc. e tutto quanto necessario al funzionamento della macchina museale;
- un intervento di restauro del fabbricato esistente da effettuare con il massimo rispetto della costruzione originaria, sia in termini di scelte progettuali che di uso di materiali compatibili con quelli originari; il restauro dovrà minimizzare per quanto possibile le manomissioni dell'edificio storico e delle sue strutture pur nell'esigenza delle nuove funzionalità da inserire. Tutti gli interventi andranno eseguiti in accordo con le prescrizioni che impartirà la locale Soprintendenza e con essa concordati di volta in volta sulla carta ed in cantiere;
- un intervento di elevate qualità architettoniche con possibile inserimento di elementi di architettura contemporanea, caratterizzante, con l'intento di diventare un simbolo di richiamo internazionale come emerge dai progetti museali o di recupero delle strutture portuali realizzati nel resto d'Europa e del mondo
- la progettazione delle aree esterne ai fabbricati, in rapporto con quanto realizzato negli edifici adiacenti già recuperati, con speciale considerazione degli aspetti relativi agli spazi aperti di accesso del museo, e tenendo conto dei necessari allacciamenti ai servizi di rete;

- l'adeguamento del complesso alle norme vigenti in materia strutturale e statica, igienico-sanitaria, antincendio, di contenimento del consumo energetico e di tutte le altre normative tecniche in materia, previa effettuazione di tutte le indagini conoscitive necessarie;
- la progettazione dell'involucro e degli impianti con tutti gli accorgimenti possibili ed economicamente realizzabili tesi a minimizzare i consumi di energia del complesso, con particolare riferimento al miglioramento del comportamento dell'involucro, per quanto possibile vista la natura storica dell'edificio, ed all'uso di energie rinnovabili per buona parte dei fabbisogni energetici dell'edificio;
- la progettazione del complesso effettuata in relazione a quanto previsto o programmato in termini di accesso all'area, percorrenza veicolare, pedonale o con altri mezzi, nonché in termini di spazi di sosta e di parcheggio e di realizzazione delle reti infrastrutturali necessarie agli allacciamenti delle nuove strutture;
- una progettazione architettonica ed impiantistica da svolgere in accordo e sincronia con la progettazione degli allestimenti museali, ove presente, o comunque in raccordo con gli studi e le richieste degli esperti in materia di allestimento museale incaricati dall'Amministrazione; ciò con particolare riferimento alla natura e specificità dei materiali da esporre nel museo;
- una progettazione effettuata nel rispetto degli importi complessivi a disposizione, articolati in un quadro economico che tenga in dovuto conto una percentuale da tenere a disposizione per eventuali incrementi dei costi di realizzazione che si dovessero evidenziare dopo l'inizio dei lavori, nonché di tutte le spese accessorie (spese tecniche, allacciamenti, spese per rilievi ed indagini, ecc.)
- la redazione di un cronoprogramma articolato nelle varie fasi di affidamento, realizzazione, collaudo, messa in esercizio dell'opera;
- un'attenta pianificazione che tenga conto, oltre che dei costi di realizzazione dell'opera, dei probabili costi di gestione e di esercizio in rapporto agli introiti che la struttura potrebbe garantire negli anni

11) Articolazione delle fasi di incarico

Progettazione definitiva (articolo 23 comma 7) del decreto legislativo n. 50 del 2016):

Il progetto definitivo generale individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e dal progetto di fattibilità; il progetto definitivo contiene, altresì, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del relativo cronoprogramma, attraverso l'utilizzo, ove esistenti, dei prezziari ufficiali del Comune di Trieste o della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia; per lavorazioni non previste in tali prezziari dovranno essere svolte regolari analisi prezzi.

Ai sensi dell'art. 23, comma 3 e 216 comma 4 del D.Lgs 50/2016, fino all'entrata in vigore di apposito decreto sui contenuti della progettazione si applicano i disposti del D.Lgs. 207/2010 per quanto riguarda il progetto definitivo.

Documenti componenti il progetto definitivo (Art. 24 DPR 207/2010).

I. Il progetto definitivo, redatto sulla base delle indicazioni del progetto preliminare - progetto di fattibilità - approvato e di quanto emerso in sede di eventuale conferenza di servizi, contiene tutti

gli elementi necessari ai fini dei necessari titoli abilitativi, dell'accertamento di conformità urbanistica o di altro atto equivalente; inoltre sviluppa gli elaborati grafici e descrittivi nonché i calcoli ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche e di costo.

2. Esso dovrà comprendere i seguenti elaborati:

- a) relazione generale;
- b) relazioni tecniche e relazioni specialistiche;
- c) rilievi planoaltimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico (ad integrazione di quanto contenuto nel progetto di fattibilità tecnico-economica)
- d) elaborati grafici;
- e) studio di fattibilità ambientale;
- f) calcoli delle strutture e degli impianti... ;
- g) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
- h) censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;
- i) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
- m) computo metrico estimativo;
- n) aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
- o) quadro economico con l'indicazione dei costi della sicurezza...

Il contenuto minimo dei vari elaborati da redigere e presentare è quello previsto agli artt. da 25 a 32 del DPR 207/2010; in particolare per quanto riguarda gli elaborati grafici (art. 28) dovranno essere sviluppati i seguenti elaborati:

- a) stralcio dello strumento urbanistico generale o attuativo con l'esatta indicazione dell'area interessata all'intervento;
- b) planimetria d'insieme in scala non inferiore a 1:500, con le indicazioni delle curve di livello dell'area interessata all'intervento, con equidistanza non superiore a cinquanta centimetri, delle strade, della posizione, sagome e distacchi delle eventuali costruzioni confinanti e delle eventuali alberature esistenti con la specificazione delle varie essenze;
- c) planimetria in scala non inferiore a 1:500 con l'ubicazione delle eventuali indagini geologiche integrative rispetto a quelle già contenute nel progetto di fattibilità tecnico economica; planimetria in scala non inferiore a 1:200, in relazione alla dimensione dell'intervento, con indicazione delle indagini geotecniche e sezioni, nella stessa scala, che riportano il modello geotecnico del sottosuolo;
- d) planimetria in scala non inferiore a 1:200, in relazione alla dimensione dell'intervento, corredata da due o più sezioni atte ad illustrare tutti i profili significativi dell'intervento, anche in relazione al terreno, alle strade ed agli edifici circostanti, prima e dopo la realizzazione, nella quale risultino precisati la superficie coperta di tutti i corpi di fabbrica. Tutte le quote altimetriche relative sia al piano di campagna originario sia alla sistemazione del terreno dopo la realizzazione dell'intervento, sono riferite ad un caposaldo fisso. La planimetria dovrà riportare la sistemazione degli spazi

esterni indicando le recinzioni, le essenze arboree da porre a dimora e le superfici da destinare a parcheggio; dovranno essere indicati tutti i dati edilizi ed urbanistici del progetto;

e) le piante dei vari livelli, nella scala prescritta dal regolamento edilizio del Comune di Trieste o da normative specifiche e comunque non inferiore a 1:100 con l'indicazione delle destinazioni d'uso, delle quote planimetriche e altimetriche e delle strutture portanti. Le quote altimetriche sono riferite al caposaldo di cui alla lettera d) ed in tutte le piante sono indicate le linee di sezione di cui alla lettera f);

f) un numero adeguato di sezioni, trasversali e longitudinali nella scala prescritta dal regolamento edilizio del Comune di Trieste o da normative specifiche e comunque non inferiore a 1:100, con la misura delle altezze nette dei singoli piani, dello spessore dei solai e della altezza totale dell'edificio. In tali sezioni dovrà essere altresì indicato l'andamento del terreno prima e dopo la realizzazione dell'intervento, lungo le sezioni stesse, fino al confine ed alle eventuali strade limitrofe. Tutte le quote altimetriche sono riferite allo stesso caposaldo di cui alla lettera d);

g) tutti i prospetti, a semplice contorno, nella scala prescritta da normative specifiche e comunque non inferiore a 1:100 completi di riferimento alle altezze e ai distacchi degli edifici circostanti, alle quote del terreno e alle sue eventuali modifiche. I disegni dei prospetti comprenderanno anche quelli schematici delle facciate adiacenti e limitrofe;

h) elaborati grafici nella diversa scala prescritta da normative specifiche e comunque non inferiore a 1:100 atti ad illustrare il progetto strutturale nei suoi aspetti fondamentali, in particolare per quanto riguarda le fondazioni;

i) schemi funzionali e dimensionamento di massima dei singoli impianti, sia interni che esterni;

l) planimetrie e sezioni in scala non inferiore a 1:100, in cui sono riportati i tracciati principali delle reti impiantistiche esterne e la localizzazione delle centrali dei diversi apparati, con l'indicazione del rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza, in modo da poterne determinare il relativo costo.

m) elaborati grafici e fotografici, completi di simulazioni fotorealistiche e rendering, tali da rappresentare in modo esaustivo le soluzioni architettoniche di progetto.

Il professionista dovrà progettare e predisporre il progetto definitivo per le verifiche di massima e l'ottenimento dei pareri di legge.

In fase di elaborazione, la progettazione dovrà essere sottoposta al RUP, con le modalità di cui al successivo art. 8, preventivamente alla scadenza prevista per la consegna, al fine di permettere una prima valutazione e un costante coordinamento con la Stazione Appaltante.

La progettazione definitiva dovrà tenere conto della entità della spesa complessiva prevista per l'opera dall'Ente, pari ad Euro 33.000.000,00; rimane facoltà dei progettisti proporre delle ragionate variazioni nell'articolazione del quadro economico, tenendo conto che la quota parte lavori comprensiva degli oneri per la sicurezza è stata prevista pari a Euro 20.169.562,50, al netto di IVA e somme a disposizione, nell'ambito del Progetto di fattibilità tecnica ed economica.

La progettazione definitiva sarà predisposta in un progetto unitario, al fine di acquisire tutti i pareri, autorizzazioni e nulla osta previsti dalla normativa vigente, compresi quelli verso i gestori dei Servizi di Rete, anche tramite la convocazione di una Conferenza dei Servizi; a tal fine la progettazione dovrà includere tutti gli elaborati necessari, nel numero di copie sufficiente all'acquisizione dei pareri. Qualora venga attivata la Conferenza dei Servizi, il progettista/studio/società incaricato dovrà assicurare la propria presenza per illustrare debitamente tutte le scelte progettuali.

In linea indicativa e non esaustiva si indicano i pareri positivi che il progetto dovrà ottenere

- Vincolo art. 10, comma 1 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” - vincolo c.d. Monumentale (Ministero per i beni e le attività culturali - Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia)
- Vincolo Art. 142 comma 1 lett. a) del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” - (Territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia) vincolo paesaggistico (Commissione per il paesaggio e per la qualità urbana – Comune di Trieste -Area Pianificazione - nuova volumetria inferiore a 10,000 mc, oppure Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia – Direzione Generale – Servizio paesaggio e biodiversità (nuova volumetria superiore a 10,000 mc,) come previsto dall'art. 60 comma 1 lett. a) della Legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5) - Ministero per i beni e le attività culturali - Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia
- Vincolo idrogeologico (Regio Decreto 3267/1923, Legge regionale 9/2007, Decreto del Presidente della Regione del 12 febbraio 2003, n. 032/Pres) (Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche Area foreste e territorio Ispettorato forestale di Trieste e Gorizia)
- Titolo abilitativo e conformità urbanistica (Ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera c), del d.P.R. n. 380 del 2001 per opere pubbliche dei comuni deliberate dal consiglio comunale, ovvero dalla giunta comunale, assistite dalla validazione del progetto, la deliberazione costituisce atto sostitutivo del permesso di costruire.)
- Normative igienico-sanitarie (A.S.U.I.TS.),
- Normative antincendio (Ministero dell'Interno - Comando Provinciale VVF di Trieste – Ufficio prevenzione incendi)
- Normativa in materia strutturale (Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia – Organismo tecnico di controllo di Trieste – Verifica sull'osservanza delle norme sismiche).
- Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale
- Ente erogatore dei servizi a Rete (Acegasapsamga)

Dovranno essere svolte a cura del progettista/studio/società tutte le pratiche legate agli adempimenti necessari all'ottenimento dei pareri e delle autorizzazioni da parte degli organismi, enti tecnici e vari, preposti al rilascio delle stesse. Prima dell'approvazione del progetto definitivo, il progettista/studio/società dovrà aggiornare tutti gli elaborati progettuali con tutte le eventuali prescrizioni apposte dagli organi tecnici di controllo o dalle autorizzazioni di legge richieste, nonché le modificazioni eventualmente richieste dal Comune, senza perciò sollevare eccezioni di sorta o

richiedere oneri aggiuntivi o speciali compensi. Dovranno inoltre essere consegnati al Servizio committente gli elaborati di cui sopra, nel numero di copie di cui al successivo Art. 6

In sede di progetto definitivo dovrà essere indicata da parte del progettista proposta ragionata circa l'articolazione in lotti funzionali in cui redigere la progettazione esecutiva e la realizzazione dell'opera in modo da renderla eseguibile nelle tempistiche indicate nel cronoprogramma del progetto di fattibilità tecnico economica nel rispetto dell'unitarietà del progetto e con attenzione all'interferenza dei cantieri e del coordinamento delle rispettive attività.

Il Progettista, anche avvalendosi, a propria cura e spese, di esperti nel campo curatoriale nazionale e/o internazionale, dovrà individuare i contenuti tecnico-economici e funzionali che potranno essere utilizzati per la redazione di una successiva procedura concorsuale per la scelta dell'artista che dovrà eseguire un'opera d'arte ai sensi della Legge 717/1949: tale elaborato sarà parte integrante della documentazione allegata al progetto definitivo.

Il Progettista dovrà far parte, successivamente, della Commissione giudicatrice che effettuerà la procedura concorsuale: gli atti e i compensi per la formazione della Commissione Giudicatrice saranno oggetto di successivo procedimento.

progettazione esecutiva:(articolo 23 comma 7) del decreto legislativo n. 50 del 2016):

Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo, e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto esecutivo deve essere, altresì, corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita.

Ai sensi dell'art. 23, comma 3 e 216 comma 4 del D.Lgs 50/2016, fino all'entrata in vigore di apposito decreto sui contenuti della progettazione si applicano i disposti del D.Lgs. 207/2010 che per quanto riguarda il progetto definitivo prevedono i seguenti contenuti:

Documenti componenti il progetto esecutivo (Art. 33 DPR 207/2010)

- a) relazione generale;
- b) relazioni specialistiche;
- c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale;
- d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
- e) piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
- f) piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (oggetto di specifico paragrafo successivo), e quadro di incidenza della manodopera;
- g) computo metrico estimativo e quadro economico;
- h) cronoprogramma;
- i) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;
- l) schema di contratto e capitolato speciale di appalto;

Il contenuto minimo dei vari elaborati da redigere e presentare è quello previsto agli artt. da 34 a 43 del DPR 207/2010, fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs 81/08 in materia di Piano di sicurezza e coordinamento, che verrà specificatamente trattato in successivo paragrafo; in particolare per quanto riguarda gli elaborati grafici (art. 36) dovranno essere sviluppati i seguenti elaborati:

- a) gli elaborati che sviluppano nelle scale ammesse o prescritte, tutti gli elaborati grafici del progetto definitivo;
- b) gli elaborati che risultino necessari all'esecuzione delle opere o dei lavori sulla base degli esiti, degli studi e di indagini eseguite in sede di progettazione esecutiva;
- c) gli elaborati di tutti i particolari costruttivi;
- d) gli elaborati atti ad illustrare le modalità esecutive di dettaglio;
- e) gli elaborati di tutte le lavorazioni che risultano necessarie per il rispetto delle prescrizioni disposte dagli organismi competenti in sede di approvazione del progetto definitivo o di approvazione di specifici aspetti del progetto;
- f) gli elaborati di tutti i lavori da eseguire per soddisfare le esigenze di cui all'articolo 15, comma 9 del DPR 207/2010
- g) gli elaborati atti a definire le caratteristiche dimensionali, prestazionali e di assemblaggio di eventuali componenti prefabbricati;
- h) gli elaborati che definiscono le fasi costruttive assunte per le strutture.

Il professionista incaricato dovrà progettare e predisporre i progetti esecutivi, che verranno messi in gara, nel numero stabilito in sede di approvazione della progettazione definitiva relativamente ai lotti funzionali ivi previsti, quale sviluppo e approfondimento del punto precedente.

I progetti dovranno risultare conformi, sotto il profilo formale e sostanziale, alle disposizioni previste nel D.Lgs. 50/2016 e al vigente DPR 207/2010 e successive modifiche e integrazioni. Gli elaborati tecnici dovranno essere pienamente corrispondenti nel numero e nella tipologia a quelli stabiliti dalle menzionate norme.

Il progetto dovrà essere sviluppato in più lotti funzionali indipendenti e compiutamente definiti, nel numero che la Stazione Appaltante avrà deciso all'atto di approvazione del Progetto Definitivo, in maniera tale da consentire l'esecuzione ed ultimazione dei lavori complessivi nelle tempistiche previste dal cronoprogramma compreso nel Piano di Fattibilità tecnico-economica. Questi dovranno essere definiti compiutamente con particolare riferimento ai punti di contatto, alle interferenze e funzionalità autonome, alle organizzazioni di cantiere.

Dovranno essere recepite nei progetti tutte le eventuali prescrizioni apposte dagli organi tecnici di controllo o dalle autorizzazioni di legge richieste con il progetto definitivo, nonché le modificazioni eventualmente richieste dal Comune prima dell'approvazione del progetto esecutivo, anche in attuazione delle operazioni di Verifica ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 50/2016, della conformità agli elaborati progettuali definitivi, senza perciò sollevare eccezioni di sorta o richiedere oneri aggiuntivi o speciali compensi.

La progettazione esecutiva dovrà tenere conto della entità della spesa complessiva prevista per l'opera dall'Ente, pari ad Euro 33.000.000,00 ed a quanto necessario per le spese a disposizione, in particolare quelle destinate agli allestimenti; rimane facoltà dei progettisti proporre delle ragionate variazioni nell'articolazione del quadro economico rispetto a quello approvato col progetto definitivo,

tenendo conto della quota parte lavori comprensiva degli oneri per la sicurezza prevista nell'ambito del medesimo progetto definitivo. Le analisi dei costi elementari e dei prezzi, qualora necessarie, delle opere finite come pure ogni altra valutazione di progetto saranno riferite al livello del mercato corrente alla data di compilazione del progetto.

Gli elaborati progettuali dovranno essere compatibili con i sistemi informatici comunali e dovranno essere prodotti in modo da poter essere caricati nel sistema gestionale del Comune al fine del monitoraggio e dell'esecuzione dell'appalto.

Una volta ultimate le progettazioni, il professionista dovrà curare l'assemblaggio di tutti gli elaborati progettuali esecutivi per le successive fasi di approvazione ed appalto; il professionista dovrà predisporre di uno schema contrattuale e capitolato speciale d'appalto per ciascun lotto, al fine dell'affidamento dei lavori in diversi lotti di appalto.

Al fine della riduzione dell'impatto ambientale, nell'ottica del ciclo di vita dell'opera il Professionista incaricato dovrà tenere conto dell'applicabilità dei C.A.M. ai sensi del D.M. 11/10/2017 e succ. mm. e ii. come da offerta tecnica allegata al presente contratto quale parte integrante e sostanziale.

I progettisti dovranno essere disponibili ad illustrare il progetto agli uffici comunali od altri organismi preposti alla futura gestione delle strutture, in più incontri secondo necessità, ed introdurre al progetto modifiche che dovessero derivare da motivate richieste emerse da tali confronti e compatibili

Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione (articoli 91 e 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008)

Ai sensi dell'articolo 90, comma I-bis, del decreto legislativo n. 81 del 2008, il progettista/studio/società incaricato è obbligato a considerare, valutare e tener conto, al momento delle scelte tecniche per la fase progettuale oggetto dell'incarico, dei principi e delle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 "Misure generali di tutela" del citato decreto legislativo n. 81 del 2008.

L'incarico comprende le prestazioni inerenti il coordinamento per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui agli articoli 91 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e in particolare il coordinamento per la sicurezza nella fase di progettazione, nonché la redazione del piano di sicurezza di cui agli articoli 91, comma I, lettera a), e 100, del decreto legislativo n. 81 del 2008 e del fascicolo informativo di cui allo stesso articolo 91, comma I, lettera b), nel rispetto degli allegati XV e XVI al citato decreto legislativo, integrante la progettazione;

Per quanto riguarda le specifiche attività attinenti al coordinamento per la sicurezza in sede di progettazione, il progettista/studio/società si atterrà alle seguenti prescrizioni:

- a. eseguire la progettazione definitiva del Documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza comprensivo dei relativi costi come previsto dall'art. 24 del DPR 207/2010.
- b. eseguire la progettazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) del progetto esecutivo indicato all'articolo precedente come previsto dall'art. 33 del DPR 207/2010. Dovranno essere redatti tanti PSC quanti sono i lotti funzionali in cui è prevista l'articolazione dell'esecuzione dell'opera complessiva; particolare attenzione andrà rivolta alla gestione delle interferenze tra i vari lotti e dei punti di contatto delle relative lavorazioni, oltre che all'articolazione spaziale e funzionale delle varie aree cantiere. Il PSC dovrà essere redatto con i contenuti previsti dal D.Lgs.81/08 e in particolare dovrà:

- essere composto da adeguati elaborati grafici tra cui almeno una planimetria generale del cantiere recante la recinzione o la delimitazione del cantiere, la viabilità, i principali apprestamenti/attrezzature/servizi, ecc, ed eventuali approfondimenti grafici relativi alle fasi e attività più critiche;
- evidenziare anche con documentazione fotografica e in coerenza con gli elaborati grafici allegati al progetto, il contesto ambientale e la verifica di eventuali sottoservizi e/o manufatti interrati e/o linee aeree, valutati a seguito di sopralluogo;
- individuare le prevedibili occasioni in cui convocare le riunioni di coordinamento, programmando almeno una riunione prima dell'inizio dei lavori e in occasione di ogni successiva macrofase di lavoro;
- redigere il cronoprogramma dei lavori;
- riportare il computo degli oneri per la sicurezza calcolati in modo analitico, a corpo o a misura e dell'incidenza della manodopera;

Il progettista/studio/società assume nell'esecuzione di questa fase, per effetto del presente atto, tutti gli obblighi discendenti dall'applicazione dell'art. 91 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni e integrazioni. Dovrà inoltre:

- a. procedere con la predisposizione delle voci di capitolato, elenco prezzi con relativa analisi dei prezzi, computo metrico estimativo distinto tra costi della sicurezza e costi d'appalto, specifiche per il contratto d'appalto e relativa gara di affidamento;
- b. coordinarsi con la struttura comunale per la collazione delle diverse parti progettuali, afferenti sia al PSC che al progetto in generale, e confezionamento del progetto unitario necessario all'ottenimento di eventuali autorizzazioni, nulla osta e all'indizione della gara;
- c. sarà tenuto ad osservare "L'Atto di Intesa per la sicurezza negli appalti di lavori (e manutenzione delle aree verdi) del Comune di Trieste. Approvazione e applicazione nella prassi operativa del Comune di Trieste" di cui alla Deliberazione Consiliare n.55 del 3 luglio 2008, ed il documento conseguente, denominato "Attuazione dell'Atto di Intesa per la sicurezza nei cantieri" controfirmato dalle parti in data 16 dicembre 2008 ed approvato con Determinazione Dirigenziale n.45 del 29 dicembre 2008.

12) Nello svolgimento del suo incarico, il progettista/studio/società è obbligato ad attenersi, salvo diversa prescrizione scritta comunicata dall'Amministrazione committente o altro accordo risultante da apposito verbale, alle previsioni dei documenti di progettazione di cui sopra; egli è altresì obbligato ad ottemperare alle integrazioni o modifiche imposte dal responsabile del procedimento in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessità e all'importanza del lavoro, nonché ai diversi orientamenti che l'Amministrazione committente abbia a manifestare anche sui punti fondamentali del progetto, anche in corso di elaborazione e alle richieste di eventuali varianti o modifiche. Nella fattispecie il progettista/studio/società relazionerà al RUP su ogni elemento di difformità riscontrato proponendo allo stesso idonee soluzioni tecniche atte alla loro rimozione.

13) Il progettista/studio/società:

- dovrà adeguare tempestivamente la documentazione e gli elaborati qualora questi non corrispondano alle prescrizioni alle quali è tenuto ad attenersi;
- dovrà controdedurre tempestivamente qualora prescrizioni successive all'incarico siano ritenute incompatibili con disposizioni normative, proponendo gli eventuali rimedi o una

soluzione alternativa che, sulla base della buona tecnica e della “best practice”, siano il più possibile aderenti alle predette prescrizioni;

- dovrà prestare leale collaborazione ai soggetti incaricati della verifica e al responsabile del procedimento in sede di validazione, adeguando la progettazione alle relative prescrizioni;

Le prestazioni di progettazione, devono essere complete, idonee e adeguate in modo da:

- conseguire la verifica positiva del progetto ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. n. 50 del 2016;
- consentire l'immediata appaltabilità e cantierabilità dei lavori progettati senza ulteriori adempimenti; anche a tale scopo la progettazione deve essere compiutamente definita in ogni aspetto generale e particolare in modo da escludere la necessità di variazioni in corso di esecuzione, se non in caso di variazioni imposte dall'Amministrazione committente o da sopravvenute variazioni normative.

14) L'offerta tecnica ed economica del progettista/studio/società incaricato ed il disciplinare di gara sottoscritto per accettazione costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, pur se non materialmente allegati. Gli elementi di miglioria oggetto dell'offerta tecnica costituiscono naturale integrazione del presente atto e vanno allo scopo coordinati e interpretati ai fini del miglior risultato della prestazione offerta senza che questa valutazione possa dar adito a riconoscimenti economici aggiuntivi rispetto a quelli di contratto.

15) Le scelte e indicazioni progettuali volte al raggiungimento delle caratteristiche tecnico-prestazionali richieste e a quelle che verranno proposte in sede di gara per l'affidamento dell'incarico di progettazione, integrate completamente con le scelte progettuali architettoniche ed impiantistiche, dovranno essere dettagliatamente evidenziate negli elaborati di progetto a dimostrazione del raggiungimento delle caratteristiche sopra richiamate.

Art. 4 (Prestazioni opzionali aggiuntive)

1. Fermo restando quanto previsto del presente contratto, la S.A. si riserva di affidare direttamente con successivo provvedimento al progettista/studio/società incaricato, le prestazioni di coordinamento della sicurezza in fase esecutiva riguardo alla totalità dei lavori previsti e di direzione dei lavori (con esclusione delle opere edili, di arredo urbano e di quelle relative agli impianti meccanici), ai sensi dell'art. 63 e dell'art. 157 comma 1 del Codice, alle condizioni di cui agli schemi di contratto allegati **sub 7) e 8)**.
2. Sul corrispettivo relativo alle prestazioni opzionali verrà applicato il ribasso d'asta del% offerto dal progettista/studio/società incaricato in sede di gara per il servizio principale (progettazione definitiva/esecutiva e coordinamento sicurezza in progettazione).

Art. 5 (Rapporti con Enti gestori di servizi pubblici a rete)

1. Con riferimento alla progettazione della parte impiantistica che interferisce coi servizi a rete presenti o previsti, per l'intera area, il Professionista si impegna a trasmettere all'Ente gestore del servizio il progetto impiantistico sviluppato a livello di definitivo per tutti gli ambiti, prima dell'acquisizione dei pareri di legge, al fine recepire eventuali prescrizioni tecniche.

Art. 6 (Altre condizioni disciplinanti l'incarico)

1. Il progettista/studio/società incaricato rinuncia sin d'ora a qualsiasi corrispettivo a vacanza o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente contratto, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi, nonché a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile a comportamenti dolosi o gravemente colposi dell'Amministrazione committente.
2. In conformità alle vigenti disposizioni regolamentari relative all'espletamento dei servizi tecnici, il progettista/studio/società incaricato si impegna a:
 - a. produrre un numero minimo di 4 copie cartacee di ogni elaborato di progetto commissionato e di ogni altro atto connesso o allegato oltre a tutte le copie necessarie all'ottenimento di tutti i pareri previsti per normativa
 - b. a produrre, unitamente agli elaborati di cui alla lettera a), una copia dei medesimi su supporto informatico, redatta a mezzo di elaboratore assistito da programma informatizzato, in formato standardizzato tipo PDF e una copia in formato editabile compatibile con i programmi utilizzati dal Comune di Trieste per la progettazione/gestione degli appalti di lavori (STR Vision CPM, Microstation, OpenOffice).
 - c. dovrà fornire, oltre ai mezzi di cui ai punti a) e b), un'attività di modellazione dei contenuti informativi, resi sotto forma di modelli con estensione *.ifc.
3. In relazione alla proprietà intellettuale di quanto progettato dal progettista/studio/società incaricato, l'Amministrazione committente diviene proprietaria di tutti gli elaborati prodotti dallo stesso ed è autorizzata alla utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei risultati dell'incarico;
4. Ad integrazione del comma I, le parti, con accettazione espressa da parte del progettista/studio/società incaricato, convengono che tutte le spese sono conglobate in forma forfetaria, come da parcella di cui al DM 17.6.2016 delle prestazioni (**all. sub 9/10/11**) e offerta economica di gara e con ciò il progettista/studio/società incaricato rinuncia a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacanza, trasferta, diritto e quant'altro non specificatamente compensato in forza del presente contratto;
5. Il progettista/studio/società incaricato nomina un proprio referente (soggetto qualificato che rappresenti il progettista/studio/società) con sede operativa a Trieste.

Art. 7 (Durata dell'incarico e termini)

1. Il termine di inizio delle prestazioni decorrerà dalla comunicazione del RUP di avvio del Servizio, anche prima della stipula del contratto in caso di necessità; l'incarico si riterrà concluso con l'approvazione da parte del Comune degli elaborati del progetto esecutivo. **I termini per l'espletamento della progettazione definitiva ed esecutiva sono fissati complessivamente in 240 (duecentoquaranta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla comunicazione del RUP di avvio del Servizio e conclusi con la consegna all'Amministrazione degli elaborati completi del progetto esecutivo ivi incluso il Piano di Sicurezza e Coordinamento, comprensivi di un periodo massimo di 60 giorni per l'ottenimento di tutti i pareri e le autorizzazioni necessarie per l'approvazione del progetto.**
2. La modulazione della tempistica, di cui ai successivi punti, viene definita come da offerta predisposta in sede di gara e allegata quale parte integrante e sostanziale all. sub 7, rispettando il tempo massimo previsto di 240 gg, o comunque quello massimo offerto in sede di gara.

3. Entro..... giorni, calcolati in giorni solari consecutivi, il progettista/studio/società si impegna a consegnare una bozza della progettazione definitiva e le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza, agli Uffici tecnici comunali del Servizio Edilizia Pubblica.
4. La versione finale della progettazione definitiva dovrà essere predisposta entro i giorni solari consecutivi, successivi al nulla osta del RUP e dovrà includere gli elaborati necessari per ottenere i pareri di legge.
5. Entro giorni solari consecutivi, calcolati a partire dal giorno successivo all'ottenimento dell'ultimo parere o Nulla Osta da parte dei vari Enti preposti, il progettista/studio/società si impegna a consegnare il progetto definitivo unitario e rispondente alle eventuali prescrizioni contenute nei pareri acquisiti
6. I termini per l'espletamento di una bozza dei progetti esecutivi e dei Piani di Sicurezza in progettazione sono fissati ingiorni solari consecutivi dalla comunicazione di avvenuta approvazione del progetto definitivo.
7. La versione finale dei progetti esecutivi e dei relativi Piani della Sicurezza dovrà essere predisposta entro giorni solari e consecutivi, successivi al nulla osta finale del RUP.
8. Qualora una singola prestazione dipenda, per sequenza logica o procedimentale, da una prestazione precedente che necessita di atto di assenso comunque denominato, dovuto in forza di legge o di provvedimento dell'Amministrazione committente, tale singola prestazione non può essere iniziata se non a rischio e pericolo del Tecnico incaricato che dovrà provvedere al suo adeguamento conseguente all'atto di assenso o al perfezionamento dei risultati della prestazione precedente.
9. Il progettista/studio/società dovrà aggiornare tutti gli elaborati progettuali con le eventuali richieste derivanti da una prima verifica degli elaborati effettuata dal RUP e dalle sue strutture di supporto, **riguardo alla completezza del progetto in tutti gli elaborati previsti e/o necessari ed alla completezza e rispondenza dei contenuti di ciascun elaborato**, senza sollevare eccezioni di sorta o richiedere oneri aggiuntivi o speciali compensi. **Tale aggiornamento dovrà essere svolto nel termine massimo di 5 giorni naturali e consecutivi dalla firma di apposito verbale in contraddittorio.**
10. Il progettista/studio/società dovrà comunque aggiornare tutti gli elaborati progettuali con tutte le eventuali prescrizioni apposte in sede di verifica preventiva ai sensi dell'art. 26 del D.LGS. 50/16, senza sollevare eccezioni di sorta o richiedere oneri aggiuntivi o speciali compensi. **Le prescrizioni oggetto del presente punto saranno quelle riguardanti aspetti relativi al mancato rispetto di normative vigenti in materia o aspetti progettuali che potrebbero gravemente compromettere la possibilità di appaltare e la realizzabilità dell'opera. Tale aggiornamento dovrà essere svolto nel termine massimo di 20 giorni naturali e consecutivi dalla notifica al fine di consentire il rispetto del cronoprogramma complessivo dell'opera.**
11. Potrà essere disposta la sospensione dei termini per sole esigenze non imputabili al Professionista.
12. I termini di cui ai precedenti commi sono inoperanti, pertanto restano sospesi, nel periodo necessario all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati (acquisizione di pareri ufficiali di Organi preposti, Conferenze di servizi, attività professionali fornite dal

Committente attraverso tecnici direttamente incaricati, verifiche e validazioni progettuali o altro), purché eccedente rispetto a quello di 60 giorni di cui al comma 1 del presente articolo; tale sospensione comporta il differimento dei termini di un numero di giorni pari a quello della sospensione; tale differimento sarà oggetto di proroga formalizzata per iscritto a seguito di concordamento con il RUP.

13. La sospensione di cui al precedente comma non opera qualora:

a) il ritardo nell'acquisizione dell'atto di assenso dipenda da attività istruttoria, richieste di integrazioni, di modifiche o altri adeguamenti, causati da errori od omissioni imputabili al Tecnico incaricato o dipenda da un comportamento negligente o dilatorio dello stesso tecnico incaricato;

b) il ritardo nell'acquisizione di uno o più atti di assenso dipenda dalla richiesta di atti di assenso, da parte del Tecnico incaricato, o dalla predisposizione degli atti necessari alla loro acquisizione, da parte dello stesso Tecnico incaricato, in sequenza tra di loro quando invece possano essere acquisiti contemporaneamente in quanto:

- autonomi ed indipendenti tra di loro e quindi non reciprocamente interferenti;
- deferibili a conferenze di servizi ai sensi degli artt. 14 e ss. Della legge n. 241/1990;
- acquisibili con unica procedura congiunta

c) il ritardo nell'acquisizione dell'atto di assenso non sia pregiudizievole per lo svolgimento regolare delle prestazioni le quali possano essere utilmente proseguite anche nelle more dell'emissione dell'atto di assenso, qualora il proseguimento delle prestazioni possa essere soltanto parziale, il periodo di sospensione è ridotto utilizzando criteri di ragionevolezza e proporzionalità, di comune accordo tra le parti, e il differimento dei termini sarà ridotto di conseguenza.

14. Faranno fede le date di consegna e presentazione ufficiali ai vari protocolli degli enti di controllo e dell'Amministrazione, che dovranno essere eseguite direttamente dal professionista.

15. L'Amministrazione committente può chiedere, con comunicazione scritta, la sospensione delle prestazioni per ragioni di pubblico interesse o di motivata opportunità; qualora la sospensione perduri per più di 180 giorni, il tecnico può chiedere di recedere dal contratto; qualora la sospensione perduri per più di un anno il contratto è risolto di diritto; la sospensione, il recesso o la risoluzione ai sensi del presente comma non comportano indennizzi, risarcimenti o altre pretese a favore del Tecnico incaricato ma solo la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni utilmente svolte.

16. Per particolari necessità amministrative eventualmente manifestatesi in corso di svolgimento dell'incarico, il Committente può richiedere al Professionista la predisposizione di un progetto definitivo/esecutivo in unica fase, con conseguente concordamento di una modifica della tempistica contrattuale.

Art. 8 (Coordinamento della Progettazione)

1. Nel corso della progettazione, il progettista/studio/società si impegna a partecipare periodicamente, alla presenza del RUP, alle riunioni di coordinamento allargate ai soggetti interessati, o ad ogni altra riunione/evento nel quale la presenza del professionista incaricato sia ritenuta necessaria dal RUP.

Art. 9 (Penali)

1. Qualora il Tecnico non ottemperasse al termine per l'espletamento dell'incarico e/o alle prescrizioni contenute nel presente contratto, il Committente ne darà immediato avviso allo stesso con regolare nota scritta, affinché il Tecnico si possa uniformare alle prescrizioni contrattuali.
2. Qualora la presentazione degli elaborati venisse ritardata oltre i termini stabiliti dall'art. 7, maggiorati delle eventuali proroghe concesse, e ciò avvenisse per cause imputabili al Professionista incaricato, verrà applicata una penale dell'1 ‰ (uno per mille) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto per la fase, fino ad un massimo del 10%, che sarà trattenuta sulle competenze spettanti al Professionista.
3. In caso di mancata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto (progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in progettazione) la cui gravità non crei il presupposto per la risoluzione contrattuale in base all'Art. 11. (Risoluzione del contratto), l'Ente committente potrà applicare le seguenti penali, fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni:
 - a. nell'ipotesi di ritardato adeguamento del progetto a quanto richiesto nel verbale previsto all'art. 7, punto 9 del presente contratto (prima verifica da parte del RUP del progetto), la percentuale dell'1 per mille (uno per mille) dell'onorario per ciascun giorno di ritardo **rispetto ai 5 giorni previsti per l'adeguamento** delle prestazioni oggetto di inadempimento
 - b. nell'ipotesi di ritardato adeguamento del progetto a quanto richiesto nel verbale previsto all'art. 8, punto 10 del presente contratto (verifica ai sensi dell'art. 26 del D.LGS. 50/16), la percentuale dell'1 per mille (unopermille) dell'onorario per ciascun giorno di ritardo **rispetto ai 20 giorni previsti per l'adeguamento** delle prestazioni oggetto di inadempimento;
 - c. qualora non sia possibile giungere ad un adeguamento del progetto tale da superare le prescrizioni del RUP e/o della commissione di verifica, ovvero giungere ad un progetto completo, adeguato alla normativa in materia e pienamente appaltabile, prima che l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del corrispettivo professionale, il committente ha facoltà di risolvere il contratto senza che la controparte possa pretendere alcun compenso od indennizzo di sorta, sia per onorari che per rimborso spese, ad eccezione delle parti compiutamente svolte ed approvate dall'Amministrazione. **Non potranno essere approvate singole parti specifiche o settoriali delle varie fasi progettuali (Progetto definitivo, esecutivo e Piano di sicurezza e coordinamento)**
4. Le penali applicate ai sensi dei precedenti commi verranno trattenute sul compenso in liquidazione fino alla cessazione dei motivi di applicazione delle stesse.
5. Per ogni altra violazione alle norme di legge o di regolamento applicabili alle prestazioni oggetto dell'incarico, o per ogni inadempimento rispetto alla disciplina del presente contratto diverso dai ritardi o dalla mancata esecuzione, si applica una penale pecuniaria forfetaria nella misura da un minimo dell'uno per mille ad un massimo del cinque per mille del corrispettivo contrattuale; qualora la violazione o l'inadempimento siano riferiti ad una specifica prestazione, la penale non può essere superiore al 10% (dieci per cento) del valore economico della stessa prestazione. La graduazione della penale, nell'ambito del minimo e del

massimo, è determinata dall'Amministrazione committente in relazione alla gravità della violazione o dell'inadempimento.

6. L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità dell'incaricato per eventuali maggiori danni subiti dall'Amministrazione committente o per la ripetizione di indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d'ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori o alle omissioni, interessi e more o altri oneri che l'Amministrazione committente debba sostenere per cause imputabili al Professionista incaricato.

Art. 10 (Riservatezza, coordinamento, astensione)

1. Il progettista/studio/società incaricato è tenuto alla riservatezza e al segreto d'ufficio, sia in applicazione dei principi generali sia, in particolare, per quanto attiene le notizie che possono influire sull'andamento delle procedure, anche ma non solo, ai sensi dell'articolo 40 comma 2 del D.Lgs. n. 50 del 2016.
2. Il progettista/studio/società incaricato è personalmente responsabile degli atti a lui affidati per l'espletamento delle prestazioni, nonché della loro riservatezza ed è obbligato alla loro conservazione e salvaguardia.
3. Senza l'autorizzazione scritta dell'Amministrazione committente è preclusa al progettista/studio/società incaricato ogni possibilità di rendere noti a chiunque, in tutto o in parte, la documentazione o gli elaborati in corso di redazione o redatti, prima che questi siano formalmente adottati o approvati dall'Amministrazione committente. Il divieto non si applica ai competenti uffici dell'Amministrazione committente e agli organi esecutivi e di governo della stessa.
4. Il progettista/studio/società incaricato deve astenersi dalle procedure connesse all'incarico nelle quali dovesse in qualche modo essere interessato, sia personalmente che indirettamente, segnalando tempestivamente all'Amministrazione committente tale circostanza.
5. Le prestazioni devono essere svolte in modo da non ostacolare o intralciare la conduzione e l'andamento degli uffici e degli organi dell'Amministrazione committente; il progettista/studio/società incaricato deve coordinarsi, accordarsi preventivamente e collaborare con tutti i soggetti a qualunque titolo coinvolti all'espletamento delle prestazioni, con particolare riguardo alle autorità e alle persone fisiche e giuridiche che siano in qualche modo interessate all'oggetto delle prestazioni. Egli deve segnalare tempestivamente per iscritto all'Amministrazione committente qualunque inconveniente, ostacolo, impedimento, anche solo potenziali, che dovessero insorgere nell'esecuzione del contratto.
6. Con la sottoscrizione del Contratto il progettista/studio/società incaricato acconsente che i suoi dati personali resi per la stipulazione e per tutti gli eventuali ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari durante l'esecuzione del contratto medesimo siano trattati dalla Committente ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni; egli altresì prende atto dei diritti e delle condizioni che conseguono alla disciplina del predetto decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 11. (Risoluzione del contratto)

1. Oltre a quanto stabilito all'ultimo comma dell'Art. 24 (Tracciabilità dei pagamenti), il contratto può essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con semplice pronuncia di risoluzione, nei seguenti casi:

- a. ritardo non giustificato e non autorizzato superiore a 15 (quindici) giorni negli adempimenti derivanti dall'incarico;
 - b. inadempienze che abbiano determinato o siano comunque idonee a determinare danno nella regolare realizzazione dell'intervento.
2. La risoluzione contrattuale avrà decorrenza dalla notificazione della determinazione di pronuncia della risoluzione stessa.
3. In tale ipotesi, il committente si intenderà libero da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta, con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assoltte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dal committente medesimo.
4. Il committente si riserva la facoltà di risolvere il presente atto, ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, mediante idoneo provvedimento, in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti dal contratto stesso, qualora il progettista/studio/società incaricato contravvenga alle condizioni di cui al contratto stesso, oppure a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, non produca la documentazione richiesta o la produca con ritardi pregiudizievoli, oppure assuma atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di autorità pubbliche competenti al rilascio di atti di assenso da acquisire in ordine all'oggetto delle prestazioni.
5. E' facoltà inoltre del committente risolvere il presente contratto qualora il progettista/studio/società incaricato, in assenza di valida giustificazione scritta recapitata tempestivamente all'Amministrazione committente, si discosti dalle modalità di espletamento delle prestazioni di cui all'Art. 3.
6. In particolare, Il contratto può essere risolto in danno all'incaricato in uno dei seguenti casi:
 - a. accertamento della violazione delle prescrizioni dell'Art.10 (Riservatezza, coordinamento, astensione) commi 1, 2, 3 o 4;
 - b. revoca o decadenza dell'iscrizione all'ordine professionale di appartenenza; in caso di Professionista incaricato strutturato in forma associata o societaria la condizione opera quando la struttura non disponga di una figura professionale sostitutiva;
 - c. perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare;
 - d. applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità organizzata;
 - e. violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia assistenziale o del diritto del lavoro, verso i dipendenti o i collaboratori;
 - f. accertamento della violazione della disciplina del subappalto di cui all'Art. 20 (Subappalto e Avalimento);
 - g. accertamento della violazione del regime di incompatibilità previsto dal D.Lgs. 50/2016;
 - h. superamento dei limiti massimi di applicazione delle penali ai sensi dell'Art. 9 (Penali);
 - i. nei casi previsti dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.
7. La risoluzione avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del Codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

8. In ogni ipotesi non sarà riconosciuto al professionista incaricato nessun altro compenso o indennità di sorta con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assoltte al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dal committente in conseguenza dell'inadempimento.

Art. 12 (Recesso)

1. Il committente, con idoneo provvedimento, può recedere dal presente contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse.
2. In tale caso il progettista/studio/società incaricato ha diritto ad ottenere il corrispettivo per l'attività svolta fino a quel momento e le spese documentate già sostenute per l'espletamento dell'incarico.
3. Al di fuori di tale ipotesi è in facoltà del committente di recedere dal contratto in qualsiasi momento mediante il pagamento dell'attività eseguita.
4. La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa antimafia (D.Lgs. 159/2011). qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli artt. 88 comma 4 bis e 92 comma 3 della norma sopra indicata, recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli artt. 88, commi 4 bis e 4 ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.
5. Il progettista/studio/società incaricato può recedere dal contratto per sopravvenuti, imprevisi ed imprevedibili motivi, della cui gravità dovrà dare conto al committente nella comunicazione scritta che dovrà pervenire al committente stesso con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.
6. In tal caso, l'Affidataria ha diritto al corrispettivo per l'attività svolta fino alla data di recesso.

Art. 13 (Incompatibilità)

1. Per il professionista/studio/società fino al termine dell'incarico, valgono tutte le cause di incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell'ordine professionale di appartenenza.
2. Al riguardo il professionista/studio/società dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitti di interesse con il committente.
3. Qualora il professionista/studio/società fosse dipendente pubblico, dovrà ottemperare a quanto richiesto dal D. Lgs 30.3.2001 n. 165 con particolare riguardo all'art. 53 commi 7-8 relativo al provvedimento autorizzativo dell'Amministrazione di appartenenza che dovrà essere allegato al presente contratto.
4. Qualora il professionista/studio/società, durante lo svolgimento del presente incarico, diventasse dipendente pubblico, dovrà darne comunicazione al committente ed ottemperare immediatamente a quanto richiesto dalla norma di cui al capoverso precedente, relativamente al provvedimento autorizzativo dell'Amministrazione di appartenenza, che dovrà essere richiesto dal professionista/studio/società e consegnato all'Amministrazione comunale.
5. Il professionista/studio/società si impegna comunque a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per se medesimo sia per i suoi collaboratori.

Art. 14. (Determinazione dei corrispettivi)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'Art. 15 (Adegumento dei corrispettivi), i corrispettivi contrattuali sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi, essi sono stati determinati in sede di procedura di affidamento. Il progettista/studio/società incaricato prende atto e riconosce espressamente che i corrispettivi di cui al presente contratto sono adeguati all'importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell'articolo 2233, secondo comma, del Codice civile e sono comprensivi anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile.
2. E' stabilito un corrispettivo per onorari e spese per tutte le prestazioni descritte al precedente Art. 3 e a quelle che ad esse sono riconducibili direttamente ed indirettamente, pari a (euro _____) , comprensivo di spese conglobate forfetarie.
3. Il corrispettivo contrattuale è stato determinato a seguito dell'offerta formulata in sede di gara (**all. sub 12**), sulla base del prospetto di determinazione dei corrispettivi per i servizi oggetto di affidamento (calcolo dei compensi per le prestazioni professionali) di cui al DM 17/06/2016;
4. Tutti i corrispettivi devono essere maggiorati del contributo integrativo alla competente cassa nazionale di previdenza e assistenza professionale, nonché dell' I.V.A., alle aliquote di legge.
5. La quota delle spese forfetarie è ripartita tra le singole prestazioni liquidate.
6. Il corrispettivo di cui al comma 2 è stato determinato tenendo in considerazione l'entità economica dei lavori per i quali devono essere svolte le prestazioni, come individuata negli atti della procedura di affidamento, per un importo totale dei lavori stessi stimati in Euro 20.169.562,50 suddiviso per categorie come da ripartizione risultante dalla proposta di parcella.
7. Il progettista/studio/società incaricato prende atto che qualora i lavori progettati venissero appaltati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del decreto legislativo n. 50 del 2016 nessun indennizzo o maggior compenso è dovuto all'incaricato in relazione all'eventuale maggior valore economico attribuibile all'intervento in funzione delle proposte migliorative o integrative contenute nell'offerta tecnica dell'aggiudicatario dei lavori.

Art. 15 (Adegumento dei corrispettivi)

1. Qualora nel caso di successivo frazionamento o successiva interruzione dell'incarico per un motivo legittimo, fosse necessario determinare i corrispettivi per le singole prestazioni, questi saranno calcolati utilizzando i coefficienti previsti dalle rispettive disposizioni normative vigenti, con applicazione del ribasso offerto in sede di gara.
2. L'entità del corrispettivo spettante per le prestazioni di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in progettazione, resta fisso e invariabile a prescindere dell'importo effettivo dei lavori risultanti dal progetto esecutivo stesso.
3. Gli importi di riferimento sui quali sono calcolati gli eventuali adeguamenti di cui al comma 2, sono quelli di cui all'Art. 14. (Determinazione dei corrispettivi), comma 6 per quanto attiene i corrispettivi della fase di progettazione.

Art. 16 (Modalità di corresponsione dei corrispettivi)

1. Il corrispettivi, così come stabiliti all'Art. 14. (Determinazione dei corrispettivi), eventualmente adeguati ai sensi dell'Art. 15 (Adegumento dei corrispettivi) e diminuiti delle penali di cui all'Art. 9 (Penali), sono corrisposti con le seguenti modalità:
2. il corrispettivo pattuito per la progettazione definitiva, e coordinamento della sicurezza in progettazione sarà liquidato per il 30% (trentapercento) alla consegna del progetto definitivo

- da sottoporre ai necessari pareri esterni. Il restante 70% (settantapercento) all'approvazione da parte dell'Amministrazione del progetto definitivo.
3. il corrispettivo pattuito per la progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in progettazione sarà liquidato per il 30% (trentapercento) alla consegna della versione finale da sottoporre alla verifica di cui all'art. 26 del D.Lgs 50/16.
 4. Il restante 70% (settantapercento) all'approvazione da parte dell'Amministrazione del progetto esecutivo.
 5. in occasione di ogni versamento di acconto verrà operata una trattenuta pari al 0,50% ai sensi dell'art. 30 comma 5 bis del D.Lgs. 50/2016.
 6. I suddetti pagamenti avranno luogo successivamente alla verifica da parte della Stazione Appaltante della completezza e conformità della documentazione consegnata tenuto conto delle finalità della stessa.
 7. I pagamenti verranno effettuati entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, che dovrà essere emessa in formato elettronico, riscontrata regolare e conforme alle prestazioni eseguite previo accertamento della regolarità contributiva, con accredito sul conto corrente indicato al successivo all'Art. 24 (Tracciabilità dei pagamenti); con ciò questa Amministrazione assolverà pienamente agli obblighi economici previsti dal presente atto.
 8. In caso di ritardo nei pagamenti i crediti sono gravati dagli interessi nella misura determinata ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.
 9. La liquidazione dei corrispettivi è subordinata al permanere dell'efficacia temporale dell'assicurazione di cui all'Art. 17 (Garanzie e Assicurazioni) e all'accertamento dell'assenza di inadempimenti erariali/contributivi.
 10. I corrispettivi sono erogati esclusivamente mediante bonifico sul conto corrente dedicato da individuare ai sensi della normativa vigente di riferimento.

Art. 17 (Garanzie e Assicurazioni)

1. Il progettista/studio/società incaricato ha presentato a titolo di garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103, comma 1 e 9 del D.Lgs. 50/2016, apposita cauzione a garanzia delle prestazioni contenute nel presente contratto pari al 10% del valore del servizio appaltato emessa da _____ - filiale di _____, num. polizza _____. per l'importo garantito di euro _____.
2. Ogni successiva variazione della polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 137/2012.
3. Tale polizza dovrà essere rinnovata fino a conclusione dell'incarico come definito all'Art. 7 (Durata dell'incarico e termini)
4. Il progettista/studio/società, ai sensi degli artt. 24 comma 4 e 106, commi 9 e 10 del D.Lgs 50/16 e del Titolo II, punto 4.1 delle Linee Guida n. 1/2018, consegna al momento della stipula del presente contratto copia autentica della polizza di responsabilità civile professionale che dovrà avere efficacia dalla data della stipula del presente contratto sino al compimento del secondo anno successivo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio dei lavori realizzati. Sono ammesse anche polizze con rinnovi annuali fino alla scadenza dell'efficacia della copertura sopra indicata. In questo secondo caso il progettista/studio/società dovrà consegnare annualmente entro 15 gg dalla data del rinnovo copia della polizza e/o certificato di polizza emesso a favore dell'ente.

5. La polizza deve prevedere una garanzia per un massimale non inferiore ad euro 2.500.000,00, in via esclusiva e dedicata a questo singolo appalto.
6. La polizza si estende alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.
7. La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.
8. Qualora l'aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1 comma 148 della Legge n. 124/2017.
9. La polizza, oltre ai rischi di cui all'art. 106 commi 9 e 10 del Codice, copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto definitivo e del progetto esecutivo che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi

Art. 18 (Coordinamento e vigilanza)

1. La sorveglianza sull'esecuzione del servizio affidato sarà istituzionalmente esercitata dal Servizio Edilizia Pubblica la cui Dirigente che potrà essere coadiuvata anche da soggetti esterni a supporto della vigilanza sulla progettazione, svolgerà la funzione di Responsabile Unico del Procedimento.

Art. 19 (Adempimenti legali)

1. Il progettista/studio/società incaricato conferma che alla data odierna non sussistono impedimenti alla sottoscrizione del contratto e che, in particolare:
 - a. non ricorre alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - b. non sono intervenute sospensioni, revoche o inibizioni relative all'iscrizione all'ordine professionale dei tecnici titolari di funzioni infungibili come definite in sede di procedura di affidamento.
2. Il progettista/studio/società incaricato ha dimostrato la regolarità contributiva presso la Cassa previdenziale o le Casse previdenziali di appartenenza.

Art. 20 (Subappalto e Avvalimento)

1. Ai sensi dell'articolo 105, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Il subappalto è ammesso esclusivamente nei casi e secondo le modalità previsti dal medesimo articolo 105, nonché dall'art. 31 comma 8 e dagli atti di gara.
2. Le parti del Servizio che verranno subappaltate, come indicato all'atto dell'offerta, sono le seguenti:
 - Categoria (Prestazione omogenea) ai seguenti soggetti:
 - Categoria (Prestazione omogenea) ai seguenti soggetti:
 - per un importo complessivo pari a Euro..... (X% dell'importo complessivo di contratto).
3. Per la liquidazione ai subappaltatori si fa riferimento alle disposizioni del Codice.
4. Ai sensi dell'art. 89, il progettista/studio/società si avvale del o.e. quale soggetto ausiliario che esegue direttamente il servizio/incarico di.....
5. L'ausiliaria e l'ausiliato sono responsabili in solido nei confronti della S.A. In relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Art. 21 (Osservanza dei codici di comportamento dei dipendenti pubblici)

1. Nello svolgimento dell'attività di cui al presente atto il progettista/studio/società incaricato e i suoi collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento Aziendale, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 234 del 24.5.2018, in vigore dal 13.6.2018 e nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. 16.04.2013 n. 62, che sono disponibili sul sito istituzionale, nella sezione "amministrazione trasparente" al link "codice disciplinare e codici di comportamento"; la violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione o decadenza del rapporto di cui al presente atto.
2. Il presente atto può essere altresì risolto nel caso in cui non venga effettuata da parte del professionista la dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. (non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Trieste che hanno esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Amministrazione per il triennio successivo alla cessazione del rapporto).

Art. 22 (Definizione delle controversie)

1. Ai sensi degli articoli 205 e 206 del decreto legislativo n. 50 del 2016, qualora vi siano contestazioni scritte circa l'importo dovuto, in seguito ad una variazione delle prestazioni, senza che ciò sia previsto, direttamente o indirettamente dal presente contratto, e qualora ricorrano le condizioni e limiti imposti dalla stessa normativa, il responsabile del procedimento deve valutare immediatamente l'ammissibilità di massima delle contestazioni, la loro non manifesta infondatezza e l'eventuale imputazione delle responsabilità. Il responsabile del procedimento formula una proposta motivata di accordo bonario e la trasmette contemporaneamente al Professionista incaricato e all'Amministrazione committente entro i termini fissati.
2. Il progettista/studio/società incaricato e l'Amministrazione committente devono pronunciarsi entro i termini fissati dai citati artt. 205 e 206; la pronuncia dell'Amministrazione committente deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta. La procedura può essere reiterata una sola volta nel corso di validità del contratto.
3. Anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi del comma 1, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del Codice civile. Il dirigente competente se diverso dal responsabile del procedimento e sentito questo, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, oppure può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo. Qualora l'importo differenziale della transazione ecceda la somma di 100.000 euro, è necessario il parere dell'Avvocatura che difende l'Amministrazione committente o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso.
4. La procedura di cui al comma 2 può essere esperita, in quanto compatibile, anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

5. Nelle more della risoluzione delle controversie il progettista/studio/società incaricato non può comunque rallentare o sospendere le proprie prestazioni o rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall'Amministrazione committente.
6. La decisione sulla controversia è estesa all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.
7. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dall'Amministrazione committente, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
8. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del comma 1, o alla transazione ai sensi del comma 2, la definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Trieste; ai sensi dell'articolo 3, comma 19, della legge n. 244 del 2007 è esclusa la competenza arbitrale.

Art. 23 (Domicilio, rappresentanza delle parti)

1. Il progettista/studio/società incaricato elegge il proprio domicilio per tutti gli effetti di cui al presente contratto presso _____. Qualunque comunicazione effettuata dall'Amministrazione committente al domicilio indicato si intende efficacemente ricevuta dal progettista/studio/società incaricato.
2. Il progettista/studio/società incaricato individua se stesso come soggetto referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso al presente contratto.
3. L'Amministrazione committente individua come soggetto referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso al presente contratto, il Responsabile Unico del Procedimento.
4. Ogni comunicazione e richiesta ed ogni ordine indirizzati dall'Amministrazione committente ad uno dei soggetti di cui al comma 2 si intende effettuato al progettista/studio/società incaricato. Ogni comunicazione, richiesta, osservazione, atto o documento che il progettista/studio/società incaricato intenda far pervenire all'Amministrazione committente è trasmesso al Responsabile del procedimento di cui al comma 3.

Art. 24 (Tracciabilità dei pagamenti)

1. Qualora tali adempimenti non siano stati assolti in sede di stipula del presente contratto, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, il Tecnico incaricato, nonché gli eventuali subappaltatori o titolari di altri rapporti contrattuali ai sensi del precedente Art. 23 (Domicilio, rappresentanza delle parti), devono comunicare alla Amministrazione committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del presente contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. In assenza delle predette comunicazioni l'Amministrazione committente sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per i predetti pagamenti previsti dal precedente Art. 16 (Modalità di corresponsione dei corrispettivi).
2. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto:
3. per pagamenti a favore del progettista/studio/società incaricato, degli eventuali e sub-contraenti, o comunque di soggetti che forniscono beni o prestano servizi in relazione allo stesso

contratto, devono avvenire mediante lo strumento del bonifico bancario o postale sui conti dedicati di cui al comma 1.

4. i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti corrente dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.
5. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
6. Ogni bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG.
7. La violazione delle prescrizioni di cui ai commi 3 e 4 comporta l'annullabilità del contratto qualora reiterata per più di una volta.
8. Il soggetto che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3 procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Amministrazione committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Art. 25 (Disposizioni transitorie e finali)

1. Tutte le eventuali spese inerenti e conseguenti il presente contratto e la sua attuazione, ivi comprese le spese di registrazione e i diritti di segreteria, qualora e nella misura dovuti, nonché le imposte e le tasse e ogni altro onere diverso dall'I.V.A. e dai contributi previdenziali integrativi alle Casse professionali di appartenenza, sono a carico del Professionista incaricato.
2. Il presente atto è sottoscritto in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa a cura del Segretario Generale o di chi legittimamente ed a tutti gli effetti lo sostituisce.

Trieste, li _____